

BILANCIAMENTO

9.1	PREMESSA	3
9.2	IL BILANCIAMENTO FISICO	4
9.3	IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE	4
9.3.1	Premessa	4
9.3.2	Le equazioni di bilancio della Rete Regionale	4
9.3.2.1	L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale.....	5
9.3.2.2	L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale.....	6
9.3.2.3	Le equazioni di bilancio dell'Utente	6
9.3.2.4	L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore.....	7
9.4	IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	10
9.4.1	Il Disequilibrio dell'Utente.....	10
9.4.2	Calcolo in unità di energia.....	11
9.4.3	Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori.....	11
9.4.4	Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi	12
9.4.5	Sessione di Aggiustamento.....	18
9.5	I DATI DI MISURA	20
9.5.1	Punti di immissione in rete.....	20
9.5.2	Punti di Riconsegna su RR.....	20
9.5.3	Misura della variazione di svaso/invaso della rete	21
9.5.4	La contabilità del Gas perduto	21
9.5.5	Le allocazioni	22
9.5.5.1	Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN da produzione nazionale .	22
9.5.5.2	Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio.....	22
9.5.5.3	Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale.....	23
9.5.5.4	Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale	23
9.5.5.5	Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione.....	23
9.5.5.6	Modifiche alla regola di allocazione	24
9.5.5.7	Procedura Value.....	24
9.5.5.8	Mancato accordo tra gli Utenti.....	25
9.5.5.9	Allocazioni definitive	25
9.5.5.10	Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione.....	25
9.5.5.11	Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta “mappatura” della catena commerciale	26
9.5.5.12	Allocazioni definitive	26

9.6	CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO.....	26
------------	--	-----------

9.1 PREMESSA

Il capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, la cui impostazione riflette le caratteristiche attuali del sistema di trasporto di proprietà del Trasportatore ed è volta ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato del sistema nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas, e racchiude una doppia valenza:

- **il bilanciamento fisico** del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai PCT ai punti di prelievo;
- **il bilanciamento commerciale**, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete, coadiuvando in tal modo il Trasportatore nella propria attività di bilanciamento fisico.

I due tipi di bilanciamento sono strettamente legati: si pensi infatti, a titolo d'esempio, alle due situazioni estreme in cui gli Utenti siano tutti singolarmente bilanciati (immissioni = prelievi) oppure siano tutti singolarmente sbilanciati nello stesso senso. Mentre la prima situazione rende minima la necessità d'intervento da parte dell'Impresa di Trasporto per il bilanciamento fisico della rete, la seconda comporta l'attivazione di appositi strumenti di bilanciamento, ciascuno dei quali comporta difficoltà gestionali e costi.

Si comprende quindi come il disequilibrio aggregato del complesso degli Utenti si ripercuota sul sistema degli stoccaggi. Poiché tuttavia non è possibile a priori fare affidamento sul fatto che gli sbilanci dei singoli Utenti si compensino in aggregato, è necessario che ciascun Utente tenda alla situazione bilanciata. Ne consegue che l'obiettivo del regime di bilanciamento commerciale è quello di incentivare – tramite l'applicazione di appositi corrispettivi - ogni Utente (e quindi tutti gli Utenti) a tendere verso l'eguaglianza delle proprie immissioni e dei propri prelievi, al fine di minimizzare entità e frequenza delle situazioni sbilanciate.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la responsabilità del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della rete gestita. Il Trasportatore è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al rispetto delle disposizioni di trasporto impartitegli dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del

Gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: in sintesi, può porre rimedio – soltanto entro certi limiti – alle situazioni di disequilibrio generate dagli Utenti.

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del Testo integrato del Bilanciamento (TIB), presso le interconnessioni fra reti di trasporto gestite da imprese diverse si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB, ferme restando le responsabilità di cui alle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS esposte al successivo paragrafo 9.3.2

9.2 IL BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo, il Trasportatore governa i flussi di Gas Naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui il bilanciamento fisico.

In particolare, l'attività di bilanciamento fisico è volta a fronteggiare le differenze (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) tra i prelievi effettivi dalla rete ed i prelievi prenotati dagli Utenti su uno o più Giorni-gas.

9.3 IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE

9.3.1 Premessa

Poiché il servizio di trasporto sulla Rete Nazionale si svolge principalmente sulla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio complessiva di ciascun Utente viene calcolata dall'Impresa Maggiore stessa così come previsto nel suo codice di rete, utilizzando le informazioni fornite dal Trasportatore.

Il Trasportatore, quindi, applica le formule di contabilizzazione del Gas trasportato al fine di determinare i quantitativi di energia trasportati per gli Utenti della Rete Regionale gestita dal Trasportatore;

9.3.2 Le equazioni di bilancio della Rete Regionale

Si illustrano qui di seguito le formule della contabilità del Gas trasportato sulla Rete Regionale che consentono al Trasportatore di calcolare i quantitativi di energia di ciascun Utente riconsegnati sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore, e di fornire all'Impresa Maggiore i dati necessari al calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente della Rete Nazionale.

9.3.2.1 *L’equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale*

Per le reti operate dal Trasportatore il bilanciamento sulla Rete Regionale è basato esclusivamente sulle misure dei Punti di Riconsegna su RR e dei Punti di Consegna da Produzione Locale. Pertanto l’equazione di bilancio di rete per ogni area di uscita i da Rete Nazionale è:

$$I_i^{RR} = P_i - I_i^M - CP_i + PE_i + GNC_i + C_i$$

Le immissioni in Rete Regionale (I_i^{RR})

L’energia immessa in Rete Regionale sarà calcolata a partire dall’equazione di bilancio applicata ad ogni area i di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni manuali (I_i^M)

L’energia immessa in Rete tramite l’utilizzo di carri bombolai viene calcolata sulla base della misura effettuata e comunicata dal gestore del servizio.

Le Consegne da Produzione Locale (CP_i)

L’energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale è ottenuta come somma algebrica delle quantità di energia immesse da ciascun punto fisico di consegna delle produzioni su RR i -esima, in quanto le misure di quantità e qualità del Gas vengono necessariamente effettuate presso ciascun punto di consegna fisico determinando l’energia del singolo punto.

I prelievi dalla rete (P_i)

L’energia prelevata è la somma algebrica delle quantità di energia ritirate da ciascun Punto di Riconsegna su RR appartenente alla area i .

In particolare, l’energia in oggetto si ottiene come somma del prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura appartenente alla area i .

Le perdite (PE_i)

Il termine PE_i rappresenta le perdite, quali:

- trafilamenti relativi alle valvole di regolazione;
- Gas di preriscaldamento in corrispondenza di organi di riduzione;
- perdite di Gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete;
- perdite localizzate.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC_i)

Il termine denominato “Gas Non Contabilizzato” (GNC) rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura ed è quindi un “aggiustamento” contabile; come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico;

I consumi (C_i)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi per gli usi propri della rete viene calcolato come prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS per ciascuna area i

9.3.2.2 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale

Tali reti sono caratterizzate dal diretto collegamento tra campo di produzione e Punti di Riconsegna su RR (elementi tutti misurati), e pertanto l'equazione di bilancio per ogni rete n include del Gas Non Contabilizzato e diventa:

$$CP_n + I_n^M = P_n + PE_n + GNC_n + C_n$$

$CP_n, I_n, P_n, PE_n, GNC_n, C_n$ sono calcolate come sopra descritto, per ogni rete n .

Nel caso di reti non interconnesse con il sistema nazionale, il GNC e tutte le altre componenti dell'equazione non hanno alcun impatto sull'equazione di bilancio calcolata dall'Impresa Maggiore.

9.3.2.3 Le equazioni di bilancio dell'Utente

L'equazione di bilancio di ciascun Utente contempla tutto il Gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso: non comprende alcun termine relativo al Gas consumato per il funzionamento del sistema.

Per quanto concerne le Reti Regionali interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$I_{iK}^{RR} = P_{iK} - I_{iK}^M$$

Per quanto concerne le Reti Regionali non interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$CP_{nK} + I_{nK}^M = P_{nK}$$

Le immissioni in Rete Regionale (I_{ik}^{RR})

L'energia immessa in Rete Regionale di competenza di ciascun Utente sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni Utente k per ciascuna area i di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni da Carri Bombolai (I_{ik}^M e I_{nk}^M)

Le immissioni da carri bombolai sono assegnate agli Utenti in proporzione alle allocazioni ai Punti di Riconsegna su RR.

I prelievi dalla rete (P_{ik} , P_{nk})

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate in corrispondenza dei Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla Rete n .

Tale energia si ottiene come somma dell'energia allocata a ciascun Utente sui Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla Rete n .

Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio dell'Utente delle Reti Regionali interconnesse all'Impresa Maggiore, per consentire a questi di svolgere le attività di bilanciamento commerciale di sua competenza.

9.3.2.4 L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore

Come già descritto al capitolo: “Descrizione della Rete e della sua gestione”, poiché il Trasportatore gestisce operativamente, ma non contrattualmente, la parte della Rete Nazionale di sua proprietà e questa è interconnessa con il sistema gestito dall'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio della rete nel suo complesso è utilizzata allo scopo di fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie alla determinazione dei bilanci di ciascun Utente oltre che la base di riferimento per il bilanciamento fisico. Pertanto, non è rilevante ai fini del calcolo dei corrispettivi di trasporto applicati dal Trasportatore all'Utente.

L'equazione della rete è:

$$I + S + IN = I^{RR} + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore deriva dalla somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore presso i Punti di Entrata RN, ovvero produzioni nazionali e stoccaggi. Ai fini della contabilità del Gas

trattata nel presente capitolo si è tenuto convenzionalmente separato il termine relativo allo stoccaggio.

Il Gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio presenti sulla rete di trasporto.

Seppure il sistema degli stoccaggi venga gestito come un unico stoccaggio virtuale, necessariamente le misure relative ai quantitativi di Gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei due campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

Gas fluito attraverso le interconnessioni (IN)

L'energia immessa nella rete di metanodotti operata dal Trasportatore deriva dalla somma delle quantità fluite alle interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore e le altre imprese di trasporto interconnesse (segno positivo se il flusso è entrante, negativo se è uscente).

L'Imnesso in Rete Regionale (I^{RR})

Definita come somma algebrica degli immessi nella Rete Regionale così come definiti al sottoparagrafo 9.3.2.1, calcolata a partire dai prelievi P dei Punti di Riconsegna su RR.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS.

Lo svasso/invaso della rete (ΔLP_C)

La differenza tra l'energia disponibile in rete all'inizio del Giorno-gas e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas successivo costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo sottoparagrafo 9.5.3.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite espresse in energia, quali:

- le perdite di tipo fuggitivo: sono le emissioni in ambiente risultanti da una perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature designate a contenere/movimentare un fluido; la suddetta perdita è causata generalmente da una differenza di pressione. Un'emissione fuggitiva può

essere semplicemente qualificata come conseguenza di un imperfetto funzionamento del sistema di tenuta di un componente del processo (valvola, pompa, flangia, compressore, ecc.), che causa un rilascio di gas in atmosfera.

- le perdite di tipo pneumatico (derivanti da apparecchiature di regolazione e controllo): sono relative al funzionamento stesso delle apparecchiature, normalmente comandate da remoto, e sono dovute allo scarico del gas compresso in atmosfera. Si è soliti infatti distinguere la categoria “emissioni pneumatiche” per differenziare queste ultime sia dalle emissioni fuggitive involontarie e casuali, che da quelle ventate
- le perdite da ventato: sono rappresentate da rilasci controllati in atmosfera (ad esempio derivanti da manutenzioni, sostituzioni di tratti di linea, ecc.) e da rilasci incontrollati (ad esempio derivanti da rotture).

Tali emissioni sono determinate utilizzando la metodologia riportata al successivo sottoparagrafo 9.5.4.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato “Gas Non Contabilizzato” (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete: rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura e come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo.

Il Trasportatore calcola la quota di GNC relativa alla rete gestita e la comunica all'Impresa Maggiore. Questi calcola il valore totale di GNC del Sistema Nazionale attraverso l'equazione di bilancio definita nel proprio codice di rete. Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio, riportata nel presente paragrafo, all'Impresa Maggiore, fornendo anche, per ciascun Utente, l'energia immessa dalle produzioni nazionali sulla RN.

Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del TIB, anche per le reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB. A tal fine, e ferme restando le responsabilità individuali di ciascuna Impresa di Trasporto, nazionale o regionale, per il bilanciamento operativo della propria rete e per i quantitativi di GNC comunicati all'Impresa Maggiore, come stabilito dalle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS, ciascuno dei gestori di rete è tenuto a sottoscrivere con il Responsabile del Bilanciamento un accordo per il bilanciamento operativo delle reti per disciplinare le suddette responsabilità.

9.4 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Trasportatore provvede al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente applicando le equazioni descritte al paragrafo 9.3.2. Tale calcolo si basa sulle misure dei volumi e dei PCS effettuate in corrispondenza di:

- punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete.

Poiché numerosi impianti di misura sono condivisi tra più Utenti, il Trasportatore deve disporre, per il calcolo del singolo bilancio, del risultato dell'algoritmo di calcolo per la ripartizione del Gas (regola di allocazione).

Per quanto concerne la determinazione dei quantitativi di energia immessi sulla sola Rete Nazionale del Trasportatore, l'equazione di bilancio di ciascun Utente si riduce all'uguaglianza tra l'energia consegnata presso i Punti di Entrata su RN e/o presso il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore e quella riconsegnata presso i Punti di Riconsegna su RN.

In particolare per ciascun Utente della sola RN del Trasportatore si possono verificare i seguenti tre casi:

- a) Gas immesso da produzione nazionale: l'energia consegnata è misurata ed allocata presso i singoli Punti di Entrata dai campi di produzione nazionale, mentre i quantitativi riconsegnati presso il Punto di Riconsegna su RN sono calcolati ponendoli uguali a quelli consegnati;
- b) Gas immesso dall' Hub stoccaggio (in caso di erogazione): l'energia consegnata presso il Punto di Entrata RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di stoccaggio, mentre quella riconsegnata presso il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore è calcolata ponendola pari a quella consegnata;
- c) Gas prelevato dall' Hub stoccaggio (in caso di iniezione): l'energia riconsegnata presso il Punto di Riconsegna su RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di Stoccaggio, mentre quella consegnata complessivamente presso il Punto di Entrata RN da produzione nazionale e il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore è calcolata ponendola uguale a quella riconsegnata.

9.4.1 Il Disequilibrio dell'Utente

L'Utente delle Reti Regionali interconnesse immette una quantità di Gas (I_{iK}^{RR}) sempre pari a quella prelevata, al netto delle immissioni da Carri Bombolai, . Di

conseguenza, l'Utente non genera alcun disequilibrio nel bilancio commerciale della Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

L'Utente può generare tuttavia un disequilibrio qualora la quantità immessa nella Rete Regionale gestita dal Trasportatore sia diversa da quella immessa nella Rete Nazionale. L'eventuale disequilibrio, quindi, è di pertinenza della Rete Nazionale. Tuttavia, poiché il disequilibrio di un Utente è definito come la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata giornalmente sull'aggregazione dei Punti di riconsegna, ne consegue che, essendo la contabilità della RN (e quindi la contabilità completa per ciascun Utente) effettuata dall'Impresa Maggiore, è competenza di quest'ultima il calcolo del disequilibrio dell'Utente e la successiva applicazione dei corrispettivi di bilanciamento.

Per il medesimo motivo, anche per gli Utenti della sola RN del Trasportatore il calcolo del disequilibrio non può essere effettuato dal Trasportatore.

Pertanto l'unico adempimento a carico del Trasportatore, ai fini del calcolo del disequilibrio, è comunicare all'Impresa Maggiore il valore di I_{iK}^{RR} e dell'energia immessa nella RN del Trasportatore da ciascun Utente.

Sulla base delle informazioni comunicate dal Trasportatore, l'impresa maggiore di Trasporto applica le disposizioni di bilanciamento commerciale descritte nel suo codice di rete, a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda le Reti Regionali non interconnesse, si sottolinea che il sistema è tale da non dare luogo alla formazione di disequilibri. Non vi sono quindi, per le Reti Regionali non interconnesse, i presupposti per l'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio.

9.4.2 Calcolo in unità di energia

Ai sensi del presente documento le quantità di Gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - MWh con tre cifre decimali ottenute come prodotto tra la misura di volume (per la quale si rimanda al capitolo 10 “Misura del Gas”) ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel sottoparagrafo 11.2.1 del capitolo “Qualità del Gas”).

9.4.3 Allocations, bilancio e scostamento giornalieri provvisori

Le quantità di energia utilizzate nel calcolo delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento sono determinate per ciascun Giorno-gas ovvero per il periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente le allocazioni, il bilancio e lo scostamento provvisori di sua pertinenza, entro le ore 11.30:

- del giorno successivo al Giorno-gas cui i suddetti dati si riferiscono, per i Giorni-gas che vanno dalla domenica al giovedì;
- del lunedì, per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato;
- del primo giorno lavorativo successivo, qualora l’allocazione provvisoria debba essere effettuata in un giorno festivo.

La precisione dei dati provvisori dipende da:

- a) il numero di Punti di consegna e Riconsegna dotati di sistemi di telelettura;
- b) l’invio da parte degli Utenti nei tempi previsti delle regole di allocazione;
- c) l’invio dei dati giornalieri dagli operatori dei campi di produzione;
- d) la precisione della prenotazione giornaliera nel caso di Punti di Riconsegna su RR di tipo NDM.

I valori utilizzati dal Trasportatore per la determinazione delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento provvisori sono indicati per ciascuna tipologia di punto nel paragrafo 9.5.

Poiché non tutti i valori sono disponibili giornalmente, i dati provvisori del Giorno-gas G, che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e dell’Impresa Maggiore, risultano necessariamente indicativi.

9.4.4 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi

La contabilità del Gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui le informazioni si riferiscono, una volta che tutti i dati di misura necessari per il calcolo siano stati validati. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).

Una seconda versione del bilancio, viene invece messa a disposizione degli Utenti entro il 15 del secondo mese successivo quello a cui i dati si riferiscono. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

Qualora tali termini cadano di sabato, domenica o giorni festivi, i termini saranno prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L’Utente può richiedere la revisione della contabilità del Gas trasportato entro 1 giorno dalla pubblicazione della contabilità da parte del Trasportatore presentando relativa richiesta scritta al Trasportatore stesso.

Qualora la richiesta di revisione della contabilità implichi una modifica dei dati trasmessi da SGI all’Impresa maggiore di trasporto ai sensi dell’art. 29 del TISG,

la stessa richiesta dovrà essere trasmessa anche all'Impresa Maggiore di trasporto per permettere a SGI di trasmettere la rettifica dei dati.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta dell'Utente, il Trasportatore invia al richiedente una risposta motivata scritta contenente almeno i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dal Trasportatore per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
- e) in caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Limitatamente ai prelievi presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione gli Utenti:

- a) possono segnalare eventuali osservazioni al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al comma 28.3 del TISG;
- b) entro il sesto giorno lavorativo possono comunicare a SGI, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/D, eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio con riferimento ai dati di prelievo giornaliero o mensile, calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno superato positivamente le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica al Trasportatore, l'Utente dovrà far pervenire a SGI, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/D paragrafo 3, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero corredata da:

- i. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica nell'ambito della Procedura di cui all'Allegato 9/D;
- ii. dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questa:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il Punto di Riconsegna della distribuzione e,
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento,

ovvero, qualora l'Utente del Bilanciamento non sia in grado di ottenere la dichiarazione di cui al punto ii nei termini di cui alla precedente lettera b).

iii. dichiarazione del medesimo Utente, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questi:

- attesti di aver richiesto per tempo all’Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell’Utente del servizio di distribuzione interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall’Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.2;
- indichi sotto la propria responsabilità a SGI il nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- assuma inderogabilmente l’impegno a richiedere all’Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell’Utente del servizio di distribuzione interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest’ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all’anno di riferimento.

ovvero in alternativa a quanto previsto al precedente punto iii,

iv. dichiarazione dell’Utente del servizio di distribuzione, secondo il modello reso disponibile da SGI, con cui quest’ultimo:

- a. attesti di aver richiesto per tempo all’Impresa di Distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti sin dalla prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall’Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;

- b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

SGI applicherà all'Utente un corrispettivo pari a:

- Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta.

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete, e/o pervenute fuori dai termini indicati dalla precedente lettera b), e/o, nei casi in cui l'Utente non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto ii, che siano relative a Punti di Riconsegna della distribuzione i cui dati siano stati esplicitamente confermati dall'Impresa di Distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente, nelle forme indicati di cui alla precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rettifica, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- La data di ricevimento della richiesta;
- L'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- L'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;

- In caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori ovvero in caso di eventuali rettifiche delle informazioni trasmesse dal SII entro il termine di cui al TISG, comma 28.6 lettera c) ovvero a seguito di richieste di rettifica del dato di prelievo relativo a un punto di riconsegna della distribuzione presentato dall'Utente ai sensi della precedente lettera b), SGI provvederà a ricalcolare e rendere disponibile, di norma, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva.

9.4.5 Sessione di Aggiustamento

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità con cui sono gestite le partite fisiche dopo la chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo.

Ai sensi del TISG, SGI gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento avvalendosi delle funzionalità dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art.32, del TISG.

- a) Nella Sessione di aggiustamento annuale, in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.
- b) Nella Sessione di aggiustamento pluriennale, avente luogo entro il 15 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 33.1, del TISG, sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da SGI.

Gli Utenti hanno a disposizione:

1) 5 (cinque) giorni lavorativi successivi ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI:

1.1) eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovute ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.

1.2) eventuali segnalazioni dovute a errori nei dati di misura, anche non causati dal Trasportatore, e/o, nei casi dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, a errori nelle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero da parte del Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione.

2) sino al 20° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero o mensile calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso come comunicato dal Gestore del SII a SGI.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:

- i) dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica;
- ii) ii) dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento.
- iii) eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, da effettuarsi spuntando l'apposito riquadro contenuto in Allegato 2 e fornendo la documentazione a supporto, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando idonea documentazione a supporto della dichiarazione.
- iv) eventuale dichiarazione dell'UdB e degli UdD interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, da effettuarsi spuntando rispettivamente gli appositi riquadri, contenuti nel Modulo di Richiesta ed in

Allegato 3, e fornendo la documentazione a supporto con cui l'UdB e gli UdD medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica.

3) sino al medesimo termine di cui al precedente punto 2 per comunicare a SGI, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 2, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco di cui al precedente punto 1.2.

SGI applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta¹.

Tale corrispettivo non si applica per i punti di riconsegna della distribuzione per i quali siano state presentate le dichiarazioni di cui ai precedenti punti iii) e iv).

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al precedente punto 2) e/o relative a punti non risultanti negli elenchi di cui ai precedenti punti.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nella precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1.1

¹ Ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 2, in relazione alla Sessione di Aggiustamento Annuale 2020, il corrispettivo è sempre posto pari a € 500 + IVA e si applica qualora il prelievo associato al punto di riconsegna della distribuzione sia risultato non coerente, con riferimento al medesimo mese, anche nell'ambito degli esiti della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 messi a disposizione dal Gestore del SII in data 06/09/2021, ovvero ne sia stata richiesta la correzione a Società Gasdotti Italia S.p.A. già in esito alla Sessione di Bilanciamento relativa al mese in cui nell'ambito della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 il medesimo punto è risultato incoerente.

ovvero della segnalazione di cui al precedente punto 1.2, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili, con riferimento alla Sessione di aggiustamento annuale di cui alla precedente lettera a) entro la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la Sessione e con riferimento alla Sessione di aggiustamento pluriennale di cui alla precedente lettera b) entro la fine del mese di luglio del medesimo anno in cui si svolge la Sessione gli esiti della Sessione di Aggiustamento Pregressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Con riferimento alle sessioni di aggiustamento per il periodo pregresso che va dagli anni 2013 al 2019, SGI svolge la sessione pluriennale, i cui esiti sono resi disponibili entro il 31 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale sono messe a disposizione degli Utenti. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori.

Gli Utenti hanno a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a tali termini per comunicare a SGI eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovuti ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la comunicazione delle richieste di rettifica, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili gli esiti della Sessione di Aggiustamento Pregressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Come descritto all'interno del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, per quanto concerne la regolazione delle partite economiche derivanti dalle sessioni di aggiustamento, anche per quanto riguarda la rete di SGI, queste verranno regolate direttamente con il RdB.

9.5 I DATI DI MISURA

9.5.1 Punti di immissione in rete

I dati di misura necessari per il calcolo dei quantitativi immessi in rete derivano dalle stazioni di misura situate in corrispondenza di:

1. produzioni nazionali: parte degli impianti di misura sono MG, altri sono NMG. Al fine di produrre, nel Giorno-gas G+1, i dati provvisori di cui al paragrafo 9.4.2, il Trasportatore provvederà a definire un profilo giornaliero di immissione per ciascuna produzione sulla base dei programmi definiti dagli operatori dei campi situati sul territorio nazionale;
2. interconnessioni con il sistema stoccaggi: l'energia complessivamente immessa/prelevata dall'hub Stoccaggio viene determinata attraverso impianti MG situati in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio che ne costituiscono il sistema integrato;
3. interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore: l'energia complessivamente immessa/prelevata da tali punti di interconnessione viene determinata attraverso impianti MG per i quali è disponibile giornalmente il dato provvisorio, validato poi a fine mese.

9.5.2 Punti di Riconsegna su RR

I dati di misura necessari al calcolo dell'energia prelevata dalla rete regionale gestita dal Trasportatore sono forniti da impianti di misura con tre diverse tipologie di disponibilità dei dati:

- per le apparecchiature di tipo DMDU (*Daily Metered Daily Updated*), direttamente il dato di consumo giornaliero, disponibile per tali installazioni alla fine della giornata; tali apparecchiature corrispondono a quelle che, nella classificazione adottata dall'Impresa Maggiore, sono indicate come “misuratori MG”;
- per le apparecchiature di tipo DMMU (*Daily Metered Monthly Updated*) e per quelle di tipo DMMUC (*Daily Metered Monthly Updated Computer*) verrà utilizzato il valore programmato; per queste catene di misura, infatti, i valori di consumo giornaliero sono ricavabili solo alla fine del mese, nel primo caso mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento, nel secondo caso tramite le registrazioni ricavate dal flow computer installato;
- per le apparecchiature di tipo NDM (*Non-Daily Metered*), verrà utilizzata per i dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, la prenotazione giornaliera fornita dall'Utente, poiché tali installazioni forniscono unicamente il dato di consumo mensile. Ai fini della determinazione del quantitativo giornaliero definitivo si

provvederà a definire un profilo giornaliero in funzione della tipologia dell'Operatore Allacciato, secondo quanto previsto nell'Allegato 9B.

Ai fini della determinazione dell'energia, ogni misura viene moltiplicata per il PCS dell'AOP di appartenenza, rilevato secondo le modalità previste al paragrafo 11.3 del capitolo “Qualità del Gas”.

9.5.3 Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza dei tratti principali della rete.

Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene ciascun tratto di rete, al fine di esprimere anche il termine ΔLP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- volume geometrico della rete;
- misura di pressione in corrispondenza di punti rilevanti del sistema;
- calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

9.5.4 La contabilità del Gas perduto

La metodologia di calcolo adottata dal Trasportatore per stimare le:

- emissioni fuggitive
- emissioni pneumatiche
- emissioni da ventato

fa riferimento alle indicazioni contenute nella RTTG.

La stima dei fattori medi di emissione di ciascun componente è effettuata utilizzando la metodologia GRI-EPA (Gas Research Institute – U.S. Environmental Protection Agency), che rappresenta il riferimento internazionale più importante per diffusione per la stima delle perdite sulle reti del gas.

Tali “fattori di emissione” (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m³/anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti “fattori di attività” (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare:

le perdite da ventato per eventi di Forza Maggiore sono determinate in funzione del diametro della tubazione, della pressione a cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di Gas.

9.5.5 Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce Gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del Gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano Gas in corrispondenza della suddetta stazione.

In ciascuno di questi punti il Trasportatore, indipendentemente dalla regola di allocazione utilizzata, alloca interamente il Gas misurato.

Le regole di allocazione vengono applicate dal Trasportatore in corrispondenza di:

- a. Punti di Entrata RN da produzione nazionale
- b. Punti di Entrata RN dall’Hub stoccaggio
- c. Punti di Interconnessione Virtuale
- d. Punti di Consegna da Produzione Locale
- e. Punti di Riconsegna su RR.

9.5.5.1 Le regole di allocazione ai Punto di Entrata RN da produzione nazionale

Per i Punti di Entrata in corrispondenza dei campi di produzione nazionale, l’operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas prodotto di competenza di ciascun Utente immessi nella rete operata dal Trasportatore.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall’operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore.

Dei quantitativi allocati a ciascun Utente, il Trasportatore determina l’energia effettivamente immessa sulla RN.

9.5.5.2 Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall’Hub stoccaggio

Per il Punto di Entrata dall’Hub stoccaggio, il Trasportatore alloca i quantitativi fisici di Gas immesso/prelevato nella/dalla rete sulla base delle allocazioni fornite dall’Impresa di Stoccaggio.

9.5.5.3 *Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale*

Tale punto rappresenta il Punto di Uscita dalla RN e su di esso il Trasportatore consente lo scambio/cessione di Gas tra Utenti della RN stessa che viene gestito attraverso opportune regole di allocazione presso tali punti.

L'energia allocata dal Trasportatore a ciascun Utente della RR ai Punti di Interconnessione Virtuale è pari al termine I_{ik}^{RR} determinato dall'equazione di bilancio dell'Utente di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3; mentre l'energia allocata in uscita dalla Rete Nazionale a ciascun Utente coinvolto nell'accordo di scambio/cessione è il valore (I_{ik}^{RN}) determinato applicando al termine I_{ik}^{RR} la regola di allocazione concordata tra le parti ed approvata dal Trasportatore.

La regola di allocazione sottostante gli accordi di cessione/scambio di Gas sui Punti Virtuali di Interconnessione dovranno essere approvate dal Trasportatore ed anticipate via fax, controfirmate dalle parti interessate, entro il 5° giorno lavorativo precedente la data di entrata in vigore della stessa.

9.5.5.4 *Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale*

Per ogni Punto di Consegna da Produzione Locale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas immesso nella rete operata dal Trasportatore sulla base di una regola di allocazione concordata con gli Utenti interessati e da questi sottoscritta.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore.

Per ogni Utente, poi, il Trasportatore provvede a calcolare, per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale, i valori percentuali mensili di energia allocata che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati.

Qualora i volumi allocati non pervengano al Trasportatore entro il 5° giorno lavorativo, il Trasportatore provvederà ad allocare con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi giornalieri di trasporto assegnati. Nel caso in cui, per un dato Giorno-gas, l'assegnazione sia pari a zero per tutti gli Utenti coinvolti, il Trasportatore ripartirà il totale misurato presso il Punto di Consegna in proporzione alla capacità conferita a ciascun Utente nel punto stesso.

Una volta determinata l'energia giornaliera immessa da ciascun Utente sulla rete gestita dal Trasportatore, quest'ultimo, secondo la definizione di “Produzione Locale” di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3, calcola l'energia consegnata da Produzione Locale immessa interamente in RN.

9.5.5.5 *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione*

Gli Utenti che prelevano Gas dalla rete presso un Punto di Riconsegna su RR condiviso e non interconnesso a reti di distribuzione devono fornire al Trasportatore una regola di allocazione del Gas transitato, sottoscritta da tutti gli Utenti su tale Punto di Riconsegna su RR, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9A o concordata tra gli Utenti ed approvata dal Trasportatore.

9.5.5.6 Modifiche alla regola di allocazione

Nei casi di ingresso di un nuovo Utente su un dato Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione o di modifica della regola di allocazione esistente, la relativa documentazione, in originale e sottoscritta da tutte le Parti interessate, dovrà essere inviata - nelle modalità indicate nell'Allegato 4A al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”² - rispettivamente dal nuovo Utente entrante o da quello proponente la modifica in copia conoscenza a tutte le parti interessate, entro il giorno 25 del mese di applicazione, e dovrà essere anticipata via e-mail dagli stessi soggetti, sempre in copia conoscenza a tutte le parti coinvolte, entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del mese di validità della procedura.

Il Trasportatore utilizzerà la nuova procedura di allocazione per il calcolo dei dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'approvazione da parte di tutte le altre Parti interessate.

Qualora entro la chiusura della contabilità definitiva del Gas del primo mese di applicazione della stessa il Trasportatore non abbia inviato alcuna comunicazione relativamente alla procedura di allocazione, la stessa deve intendersi come accettata ed implementata.

Nel caso in cui su un Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione entri un nuovo Utente, la procedura di allocazione sarà efficace dal momento dell'ingresso del nuovo entrante sul Punto di Riconsegna su RR considerato ed avrà una durata minima mensile (ad esclusione del primo mese di applicazione); invece, nel caso di modifica di una procedura preesistente, la nuova procedura avrà efficacia a partire dal 1° giorno del primo mese di applicazione ed avrà una durata minima mensile.

9.5.5.7 Procedura Value

Qualora la procedura di allocazione preveda una ripartizione dei volumi che contempli il metodo “Value” descritto nell'Allegato 9A, all'interno della documentazione fornita dovrà essere indicato il tipo di profilatura da applicarsi al Value tra quelle indicate nell'Allegato 9A.6, l'Utente compensatore e l'incaricato di

² Fatta eccezione a quanto previsto nel sottoparagrafo 7.2.3 in relazione al trasferimento di capacità.

trasmettere mensilmente³ al Trasportatore i quantitativi misurati/stimati e relativi ai singoli Utenti.

9.5.5.8 Mancato accordo tra gli Utenti

Nel caso in cui gli Utenti non forniscano al Trasportatore la procedura di allocazione entro il giorno 25 del mese di applicazione della stessa, o questa risulti incompleta, il Trasportatore provvederà ad allocare i volumi con il metodo *pro quota* sulla capacità di trasporto conferita.

9.5.5.9 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell’allocazione.

Nel caso di procedure di allocazione che contemplano il metodo “Value”, la Parte incaricata dovrà inviare al Trasportatore, via e-mail ed entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo a quello di applicazione dell’allocazione, il valore “Value”; tale comunicazione dovrà inoltre essere in copia a tutti gli Utenti coinvolti all’interno dell’Accordo. Il mancato rispetto di tale scadenza implicherà l’attribuzione alla quota “Value” di un valore pari a zero.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni tra Trasportatore ed Utenti relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all’Allegato 4A del capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

9.5.5.10 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione

Per i Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione (“city-gate”), SGI, ai sensi di quanto previsto dal TISG riceve dal Gestore del SII:

- a) L’elenco degli Utenti della distribuzione (UDD) attivi sul city-gate (e dei relativi UDB), aventi mercato a valle del Punto di Riconsegna della rete di trasporto;
- b) I dati aggregati misurati e profilati entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a), distinti per singolo UDD, relativi alla sessione di bilanciamento del mese M-1.

In applicazione delle disposizioni previste dal TISG, ai fini del bilancio definitivo, il Gestore del SII ha la facoltà di rettificare i dati trasmessi entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

³ Il modulo per l’invio mensile del Value è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

In corrispondenza dei punti di riconsegna per i quali il SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal TISG, SGI provvede di:

- I. individuare il quantitativo di Gas da allocare giornalmente ad ogni UDD sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII;
- II. determinare l’allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun city-gate partendo dai dati di cui alla precedente lettera b)

9.5.5.11 Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta “mappatura” della catena commerciale

Qualora si verifichi il caso di matrici di corrispondenza delle filiere commerciali non chiuse, i prelievi relativi all’Utente della distribuzione per il quale non sia stata completata la filiera commerciale saranno attribuiti, direttamente dal gestore del SII, al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto, individuato ai sensi della Delibera 249/2012 e della Delibera 361/2013

Ai prelievi attribuiti al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto saranno applicati i corrispettivi con le modalità previste dalla normativa sopra richiamata.

9.5.5.12 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell’allocazione e nella seconda versione entro la metà del secondo mese successivo a quello a cui i dati si riferiscono, come specificato al par. 9.4.4.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all’Allegato 4A del capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

9.6 CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell’Utente in un Punto di Riconsegna su RR direttamente allacciato superiore al 10 per cento, il Trasportatore applica un corrispettivo pari 1,1 volte l’ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel Punto di Riconsegna su RR in cui avviene lo scostamento,

moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento.

L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un Utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all'intero anno termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nei punti di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell'anno termico.

Alle capacità conferite sui punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ai sensi della delibera 147/2019/R/GAS e ss.mm.ii non si applicano i corrispettivi di scostamento.

Il corrispettivo di cui sopra non è dovuto nel caso di uno scostamento in un Punto di Riconsegna su RR, conseguente alla fornitura di gas naturale a carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per la fornitura alternativa, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio di cui al paragrafo 20.2;
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili ad emergenze di servizio, definite analogamente al sottoparagrafo 20.2;
- altri interventi effettuati dal Trasportatore per esigenze del sistema.

Ai fini di tale esenzione, l'Utente deve inviare al Trasportatore, anticipata via fax e/o e-mail, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese M+1, la richiesta (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante il diritto all'esenzione per la fornitura a carri bombolai nel giorno o nei giorni interessati dallo scostamento, e contenente le seguenti informazioni:

- il Punto di Riconsegna su RR interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai;
- per tale Punto di Riconsegna su RR e per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm³/g) attribuito alla fornitura alternativa;
- la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente, nonché la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo. Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall'Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora:

- i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- l'Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l'invio delle informazioni richieste.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna termoelettrico, SGI applicherà al massimo scostamento registrato nel giorno (non tenendo conto della tolleranza del 10 per cento) un corrispettivo pari a 1,1 volte il prodotto tra l'ammontare del corrispettivo unitario di capacità annuale presso il Punto in oggetto, riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo di cui alla Delibera 512/17.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna, direttamente allacciato alla rete di trasporto, che alimenta un impianto di distribuzione gas per autotrazione (impianto di autotrazione), SGI applicherà, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 487/2017, per i primi 90 giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento, un corrispettivo pari al corrispettivo di capacità annuale del Punto di Riconsegna, riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per la quota di scostamento giornaliero inferiore o uguale al 50% della capacità conferita. In caso di scostamenti eccedenti il limite del 50%, si applicherà, al massimo scostamento registrato all'interno del mese, il corrispettivo di cui all'art. 17.9 della Deliberazione 137/02.

La riduzione si applica per i primi 90 giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento e si applica al singolo impianto di autotrazione; nel caso di cambio di fornitura, all'Utente del Bilanciamento che subentra nella fornitura e ne dà informazione al Trasportatore attraverso l'apposita modulistica presente sul proprio sito internet, verrà applicata la riduzione dei corrispettivi di scostamento per i giorni residui rispetto ai 90 complessivi all'interno dell'anno termico.